

## Normativa e prassi

# Se l'incarico è attribuito da un'altra Pa i redditi sono da lavoro dipendente

16 Agosto 2019

Le prestazioni che rientrano nei compiti istituzionali del lavoratore non possono ricondursi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

**collaudo** Le somme e i valori corrisposti da una pubblica amministrazione diversa da quella cui l'impiegato appartiene, a fronte di una specifica attività, sono da considerare redditi di lavoro dipendente. Vale, infatti, il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e totale imponibilità di quanto il lavoratore pubblico riceve. Questa la risposta dell'Agenzia delle entrate all'**interpello n. 289/2019**.

### Quesito

L'istante è un ente pubblico non economico che ha conferito l'incarico di componente della commissione preposta al collaudo tecnico-amministrativo dell'esecuzione dei lavori pubblici a un dipendente di un'altra pubblica amministrazione, autorizzato dall'ente di appartenenza, ai sensi dell'**articolo 53** del Dlgs n. 165/2001.

L'incarico, protrato per più periodi di imposta con erogazione del relativo compenso, è stato attribuito per la verifica dell'avanzamento dei lavori sotto il profilo tecnico, giuridico e contabile a un ingegnere con specifico *curriculum* professionale, in conformità con quanto previsto dall'**articolo 102**, comma 6, del Dlgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), in base al quale "*le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità*".

L'istante chiede alle Entrate se gli emolumenti erogati al lavoratore devono essere considerati redditi assimilati a lavoro dipendente, ai sensi dell'**articolo 50** del Dpr n. 917/1986 (Tuir), o redditi per prestazioni occasionali.

## Risposta

L'Agenzia, nel rispondere all'istante, ricorda che l'articolo 50 del Tuir tra i redditi assimilati al lavoro dipendente ricomprende:

- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato

- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, in relazione alla partecipazione a collegi e commissioni sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente.

Come chiarito nella circolare n. 326/1997, tra i compensi previsti dalla norma rientrano quelli derivanti da incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro, ad esempio, i compensi per la partecipazione a taluni comitati tecnici, organi collegiali, commissioni di esami, organi consultivi di enti privati o pubblici, compresi quelli percepiti da dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici per prestazioni comunque rese in connessione con la carica o in rappresentanza degli enti di appartenenza.

Inoltre, la circolare precisa che la relazione tra l'espletamento dell'incarico e la qualifica di lavoratore dipendente sussiste anche quando risulta da apposita previsione normativa o amministrativa e che laddove eventuali emolumenti siano corrisposti da una Pa diversa da quella cui appartiene il dipendente pubblico, essi costituiscono redditi di lavoro dipendente.

Nel caso oggetto dell'interpello, i riferimenti da considerare sono diversi. L'Agenzia precisa, infatti, che i compensi percepiti dal dipendente pubblico incaricato, erogati da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza, costituiscono redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'**articolo 49** del Tuir. Sono da considerare redditi di lavoro dipendente, in base all'**articolo 51**, comma 1, del Tuir, le somme e i valori che il lavoratore percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, e quindi tutti quelli che siano in qualunque modo riconducibili allo stesso rapporto di lavoro medesimo, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro.

Tale circostanza è tanto più evidente, conclude l'Agenzia, in quanto la prestazione richiesta è collegata ai compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro del dipendente, come, tra l'altro, chiarisce la circolare n. 67/2001, in base alla quale le prestazioni che rientrano nei compiti istituzionali non possono ricondursi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ma si qualificano come reddito di lavoro dipendente.

di

**r.fo.**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/se-lincarico-e-attribuito-unaltra-pa-redditi-sono-lavoro>